

Roma, 2 marzo 2021

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

**Segnalazione**

**NEWS – Rassegna stampa**

**RASSEGNA STAMPA\_2021\_049\_S**

**OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Il registro dei titolari effettivi con rischio falla nella privacy**

Nonostante l’arrivo “lungo” - era collegato al recepimento della IV direttiva antiriciclaggio dell’estate 2017 - l’imminente decreto del Mef, di concerto con il Mise, sul «Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini», non risolve tutti i problemi e i potenziali conflitti su un campo di gioco delicatissimo per definizione. Trasparenza del sistema finanziario e privacy dei suoi protagonisti, del resto, sono da sempre poli opposti del dibattito pubblico. La sintesi trovata dal regolatore non sembra però soddisfare le aspettative della platea, molto differenziata, dei destinatari. Secondo Maurizio Lupoi, fondatore e presidente dell’Associazione Trust in Italia «il problema dei trust utilizzati per scopi illeciti, che almeno in Italia sono una piccolissima minoranza, è individuare i titolari “veri” e non quelli definiti “effettivi”: i due concetti spesso non coincidono. Le informazioni da comunicare secondo questo decreto ministeriale sono difficilmente gestibili, poco utili per le finalità prefissate ma soprattutto sono un assalto alla riservatezza che porta soltanto danni». A giudizio del fondatore del Trust in Italia è ridondante dover comunicare i nomi di un elenco non definitivo, «per esempio se relativo ai discendenti. E comunque, sottolineo ancora, nel 99% dei trust italiani non c’è niente da cercare, per il restante 1% si applichino gli schemi investigativi già ben studiati e rappresentati dall’Ocse: questo sì che porterebbe risultati». Il tema della riservatezza, va da sé, è assorbente anche per Assofiduciaria: «La trasparenza del sistema finanziario verso le agenzie statali, verso gli organi investigativi e verso la magistratura è un conto e va tenuta in giusta considerazione - dice Lucia Frascarelli, segretario generale dell’associazione - mentre l’ostensione pubblica e indiscriminata di dati sensibili e riservati è ben altra cosa che non possiamo condividere». Secondo Frascarelli nelle istanze di accesso al registro dei titolari effettivi va prestata particolare attenzione al procedimento di “discovery” del controinteressato (cioè di chi non vuole essere individuabile per questioni di sicurezza propria o dei propri familiari): «Se i dati sensibili di queste persone

finissero nelle mani sbagliate, e grazie a una falla del sistema o peggio ancora delle norme, chi poi dovrà essere ritenuto responsabile del danno?» Quanto al tema altrettanto sensibile della sovrapposibilità degli adempimenti (antiriciclaggio da un lato e fiscali dall'altro) secondo Marco Cerrato, presidente di Step Italy «l'agenzia delle Entrate non dovrà incorrere nell'errore di considerare tutti i titolari effettivi rilevanti ai fini antiriciclaggio e indicati nel relativo registro come soggetti sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Tale conclusione, del resto, sembra trovare conferma anche dal fatto che la bozza di decreto individua quali beneficiari effettivi di trust anche soggetti pacificamente esonerati dagli obblighi di monitoraggio (si pensi ai guardiani di trust). Al contrario, per identificare i titolari effettivi di trust tenuti alla compilazione del quadro RW, occorre dare esclusiva rilevanza al criterio della proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero al suo controllo» conclude Cerrato. Nella galassia delle holding il problema del titolare effettivo non si pone ma può emergere se la capogruppo ha una catena di subholding sottostanti gestite attraverso il meccanismo della demoltiplicazione, che in sostanza garantisce il controllo societario anche con percentuali azionarie molto piccole. Secondo Gaetano De Vito, presidente di Assoholding, «il problema della trasparenza qui si risolverebbe in modo molto più diretto ed efficace attraverso il potenziamento dell'istituto civilistico del voto plurimo» (ipotizzato in uno dei decreti emergenziali ma subito abbandonato, *ndr*). Voto plurimo ben visto anche da Consob (che lo scorso anno aveva dato parere favorevole alla modifica normativa) «che oltre a garantire massima trasparenza assicurerebbe le stesse condizioni competitive di altri mercati, per esempio quello olandese», chiosa De Vito.

Fonte: Alessandro Galimberti, *Il registro dei titolari effettivi con rischio falla nella privacy*, in *Il Sole 24Ore*, 24 febbraio 2021.

## ➤ **Antiriciclaggio, titolari effettivi di società e trust da comunicare entro il 15 marzo**

Il registro dei titolari effettivi previsto dalla normativa antiriciclaggio italiana dal 2017 e già recepito in diversi Paesi europei potrebbe diventare una realtà dal mese prossimo. Dalla lettura del parere del Garante Privacy sullo schema di decreto da adottarsi a cura del Mef, di concerto con il Mise, in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust, per finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si evince che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica dovranno comunicare i dati e le informazioni inerenti alla titolarità effettiva dell'impresa all'ufficio del Registro delle imprese entro il 15 marzo 2021. Dati da fornire attraverso la comunicazione unica d'impresa, per la loro iscrizione e conservazione nella pertinente sezione del Registro. Con parere dello scorso 14 gennaio il Garante ha infatti giudicato complessivamente privo di criticità lo schema di decreto istitutivo del registro sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. A spianare la via, il recepimento da parte del Mef di alcune indicazioni che l'Autorità garante aveva fatto presente a miglioramento della versione originariamente sottoposta al suo esame. I correttivi hanno riguardato alcuni aspetti che l'emanando decreto dovrà disciplinare e che sono di sicuro impatto rispetto alla materia privacy. In particolare, l'attenzione del Garante si è concentrata sul principio di limitazione della conservazione dei dati da conciliare con la

previsione della disciplina antiriciclaggio, secondo cui i dati e le informazioni debbono essere conservati per 10 anni. A tal riguardo, secondo il Garante, rispetto al termine iniziale di decorrenza dei 10 anni durante i quali le informazioni devono essere rese disponibili dal Registro, sarebbe ragionevole la conferma delle stesse a cadenza annuale. Nel corso delle interlocuzioni con i rappresentanti del Mef, il Garante aveva proposto una più corretta individuazione delle tipologie di dati oggetto di trattamento nell'ambito delle informazioni da comunicare al Registro delle imprese, con riferimento a particolari categorie di titolari effettivi, quali quelle che potrebbero essere esposti ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero persone incapaci o minori d'età, con il suggerimento di prestare analoga rilevanza ad altre categorie particolari di dati personali, come quelli relativi a condanne penali e reati. Nel contempo, il Garante aveva auspicato la previsione di misure appropriate per il trattamento di questi dati, come ad esempio la loro conservazione separata nonché il coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento di valutazione circa la loro ostensione a chi ne avrebbe fatto richiesta. Inoltre, il Garante aveva espressamente indicato la necessità di eliminare la previsione relativa alle richieste di accesso massivo e periodico alle informazioni conservate nel Registro. Altre criticità segnalate avevano riguardato la necessità di incrementare la sicurezza complessiva del trattamento con la previsione di un disciplinare tecnico volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, predisposto a cura del gestore del Registro. Recepita la raccomandazione del Garante sulla garanzia dell'anonimato a favore del soggetto obbligato in caso di eventuale segnalazione di difformità. Da rivedere però l'informativa da rendere agli interessati che in ossequio al principio della minimizzazione dei dati dovrà prevedere che sia trasmessa solo la documentazione assolutamente necessaria.

Fonte: Valerio Vallefuoco, *Antiriciclaggio, titolari effettivi di società e trust da comunicare entro il 15 marzo*, in *Il Sole 24Ore*, 18 febbraio 2021.

## ➤ **La successione transfrontaliera sdoppia la «massa»**

Se la successione ereditaria è regolata da una legge straniera che però disciplina solo la devoluzione dei beni mobili, ma rinvia al diritto italiano per gli immobili in Italia, si ha una scissione della successione e si formano due masse ereditarie, ognuna soggetta alla propria legge. Questo il principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza 2867/2021, dal quale consegue che la legge applicabile a ogni massa individua gli eredi, determina l'entità delle quote di eredità, regola le modalità di accettazione dell'eredità, appresta l'eventuale tutela dei legittimari, disciplina validità ed efficacia del titolo successorio (compresa la revoca del testamento). La sentenza è rilevante perché, pur dettata con riferimento alla normativa precedente il regolamento Ue 650/2012, contiene principi tutt'oggi da tenere in considerazione: il regolamento 650 (applicabile in Italia, ma non nel Regno Unito) dispone che la legge applicabile «all'intera successione» è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte; se la legge applicabile è però quella inglese (come nella sentenza 2867/2021), essa dispone che, per i beni mobili, si applica la legge del domicilio del *de cuius*, mentre per i beni immobili occorre osservare la *lex rei sitae*, ossia la legge del luogo ove gli immobili sono ubicati; anche il regolamento 650

(articolo 34, comma 1), riconosce il rinvio “all’indietro” e cioè riconosce applicabile il diritto italiano quando a esso rinvia la legge (di diritto internazionale privato) dello Stato che il regolamento 650 designa quale legge applicabile alla successione ereditaria. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, una vedova reclamava l’applicazione della norma di diritto inglese (la *section 46 del Wills Act 1837*) per effetto della quale la celebrazione di un matrimonio dopo la confezione di un testamento importa la revoca del testamento stesso. L’interesse a far valere questa revoca era dettato dal fatto che, se fosse stata ottenuta una pronuncia di accertamento dell’intervenuta revoca, la vedova, invece di beneficiare solo di un legato di 50mila sterline disposto nel testamento, avrebbe beneficiato della devoluzione ereditaria disposta dalla legge per il caso di apertura di una successione non regolamentata da un testamento, vale a dire della totalità dei beni mobili (ai sensi della legge inglese) e di un terzo dei beni immobili ubicati in Italia. La Cassazione decide dunque che, scindendosi la massa ereditaria in massa mobiliare (regolata dalla legge inglese) e massa immobiliare (regolata dalla legge italiana), ognuna di dette leggi deve essere osservata con riguardo alla devoluzione della rispettiva massa: quindi, il testamento si intende revocato ai sensi del diritto inglese, per susseguente matrimonio, ma non si intende revocato ai sensi del diritto italiano, il quale non conosce tale figura di revoca. Ancora: per la massa immobiliare italiana, si applicano le norme italiane sulla tutela della quota di legittima spettante ai legittimari (e, quindi, al coniuge, in presenza di più figli, spetta un quarto dell’eredità).

Fonte: Angelo Busani, *La successione transfrontaliera sdoppia la «massa»*, in *Il Sole 24Ore*, 16 febbraio 2021.

## ➤ **Società di persone, agli eredi spetta solo il controvalore delle partecipazioni**

Nel caso di morte del socio di società di persone, i suoi successori mortis causa (di solito, sono gli eredi e, talora, anche i legatari) non conseguono la titolarità della quota di partecipazione già spettante al socio defunto, ma un credito alla liquidazione del valore di tale quota; se poi, per accordo con i soci superstiti, gli eredi del socio subentrino in società, rinunciando alla riscossione del credito alla liquidazione della quota di partecipazione del defunto, il subentro ha effetto dalla data in cui è pattuito e non dalla data del decesso del socio defunto. Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 1216 del 21 gennaio 2021. In altre parole, la Corte statuisce che non esiste continuità tra la partecipazione societaria del defunto e la partecipazione dei suoi eredi i quali accettino di divenire soci della società già partecipata dal defunto: costoro, infatti, acquisiscono non la quota di partecipazione già appartenuta al defunto (la quale si è convertita in un credito a vantaggio dei suoi successori mortis causa), ma una quota nuova, che essi acquisiscono rinunciando al credito alla liquidazione della quota del socio defunto e pattuendo, quale contraccambio, il loro ingresso in società. Si ha, quindi, una frattura temporale tra il momento della morte del socio defunto e il momento dell’accordo con il quale soci superstiti ed eredi convengono la continuazione della società da parte degli eredi stessi. Vi è, in sostanza, l’acquisizione, da parte degli eredi del socio defunto, di una quota del capitale sociale della società già partecipata dal socio defunto mediante la conversione in capitale sociale del debito della società verso gli eredi del socio defunto derivante dall’obbligo di liquidare la quota del socio defunto. In base all’articolo 2284 del Codice civile, gli eredi del socio defunto, per effetto dell’apertura della successione,

assumono esclusivamente la posizione di creditori e tale posizione rimane per essi immutata anche nell'ipotesi in cui i soci superstiti decidano di stipulare con gli eredi del socio defunto un accordo circa il subentro in società di costoro. La ragione è che nelle società di persone il contratto sociale è caratterizzato «dalla considerazione personale e soggettiva del singolo contraente»; pertanto, la morte del socio non determina la trasmissione della sua quota agli eredi, ma la trasformazione ex lege della quota di partecipazione al capitale sociale già di titolarità del defunto in un corrispondente importo pecuniario (di valore pari al valore della quota di partecipazione appartenuta al socio defunto) di cui diventano creditori gli eredi e debitrice la società. I soci superstiti hanno quindi il dovere di liquidare la quota del de cuius con la relativa assunzione da parte degli eredi del socio defunto della qualità di creditori. In base all'articolo 2289 del Codice civile, nel termine di sei mesi dalla morte del socio defunto gli eredi hanno dunque il diritto di vedersi attribuita dalla società una somma di danaro che rappresenti il valore della quota di partecipazione che faceva capo al socio defunto e che deve essere calcolata sulla base della situazione patrimoniale della società alla data del decesso, dovendosi, comunque, tenere conto degli utili e delle perdite relativi alle operazioni in corso.

Fonte: Angelo Busani, *Società di persone, agli eredi spetta solo il controvalore delle partecipazioni*, in *Il Sole 24Ore*, 20 febbraio 2021.

I migliori saluti.

  
La Segreteria

LF/ci